

Delibera n. 112/2016

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Lamezia Terme - periodo tariffario 2016-2019. Istanza di definizione della controversia presentata da Ryanair Ltd. Decisione provvisoria sull'entrata in vigore dei diritti aeroportuali.

L' Autorità, nella sua riunione del 14 settembre 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 ("Consultazione e ricorsi") e 11 (Autorità di vigilanza indipendente");
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante "*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del Modello 3 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto:
- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
 - l'informativa da parte del gestore e dei vettori;
 - l'esito della consultazione;
 - le procedure di ricorso in caso di mancato accordo e l'attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 4628/2016 del 22 giugno 2016, con cui la Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. (di seguito: SACAL), affidataria in concessione della gestione dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 29 giugno 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016-2019, in applicazione del Modello;
- VISTA** la documentazione che SACAL ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale, ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 73/2016 del 29 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento di verifica della conformità al Modello della proposta presentata da SACAL;

- VISTE** le note prot. 16466/2016, 16467/2016, 16468/2016 e 16470/2016, e relativi allegati, tutte dell'11 agosto 2016, assunte agli atti dell'Autorità rispettivamente ai prot. 6026/2016, 6029/2016, 6028/2016 e 6027/2016, del 12 agosto 2016, con cui SACAL ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità ed agli utenti della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:
- la conclusione, in data 29 luglio 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016/2019;
 - la dichiarazione che *"sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali"*;
 - la pubblicazione e la trasmissione a IATA ed alle compagnie aeree, in data 11 agosto 2016, del livello dei nuovi corrispettivi;
 - l'applicazione, salvo diverso avviso dell'Autorità, di tali corrispettivi a partire dal 10 ottobre 2016;
 - la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;
- VISTI** i verbali dell'audizione tenuta da SACAL in data 29 luglio 2016;
- VISTA** l'istanza di definizione della controversia pervenuta all'Autorità da parte di Ryanair Ltd (di seguito: Ryanair), soggetto partecipante alla consultazione, il 25 agosto 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 6185/2016;
- VISTA** la delibera n. 102/2016 del 1° settembre 2016, con cui l'Autorità ha avviato il procedimento per la risoluzione della controversia, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello, relativamente all'istanza sopra citata;
- VISTO** il paragrafo 6.2.4 del Modello, ai sensi del quale l'Autorità, entro quattro settimane dalla data di ricevimento dell'istanza, adotta una decisione provvisoria circa l'entrata in vigore dei diritti aeroportuali, a meno che entro lo stesso termine non possa essere adottata la decisione definitiva;
- RILEVATO** che, alla luce della istruttoria sinora svolta anche in relazione all'istanza sopra richiamata risulta necessario procedere allo svolgimento di ulteriori attività istruttorie da parte dei competenti Uffici dell'Autorità;
- RITENUTO** conseguentemente che nell'indicato termine di quattro settimane non risulta possibile adottare la decisione definitiva della controversia relativamente alla citata istanza;
- RILEVATA** pertanto la necessità di chiarire quale livello dei diritti aeroportuali SACAL debba applicare, in via transitoria, per il periodo intercorrente tra il 10 ottobre 2016 - data assunta dal gestore per l'entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali - e la data di adeguamento dei diritti, tenuto conto della decisione definitiva dell'Autorità;

VISTO

il paragrafo 6.2.1, punto 2, del Modello, il quale prevede, ove non diversamente stabilito con la decisione provvisoria, che *«laddove la decisione definitiva da parte dell’Autorità venga formalizzata dopo la data prevista per la pubblicazione dei nuovi diritti, nelle more della medesima i diritti esigibili dal Gestore resteranno quelli in vigore nel corso della consultazione»*;

PRECISATO

che:

- il livello dei diritti per l’intero periodo tariffario sarà successivamente ricalcolato, applicando i correttivi eventualmente imposti dall’Autorità attraverso la decisione definitiva adottata con successivo provvedimento, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dalla data ivi indicata, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- il recupero della differenza tra i ricavi già maturati nel periodo transitorio, come risultanti dall’applicazione del livello provvisorio dei diritti al traffico effettivo, ed i ricavi effettivamente spettanti, come risultanti dall’applicazione del livello definitivo dei diritti al medesimo traffico, sarà effettuato secondo quanto previsto dal pertinente al paragrafo 6.2.6, punti 2, 3 e 4 del Modello;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il livello dei diritti aeroportuali relativi all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, esigibili dal gestore Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. a partire dal 10 ottobre 2016, ed in via temporanea fino alla data di adeguamento dei diritti tenuto conto della decisione definitiva della controversia, resta quello in vigore al momento della consultazione ed attualmente vigente;
2. la presente delibera è comunicata contestualmente a Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. e Ryanair Ltd, a mezzo PEC.

Torino, 14 settembre 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi